

DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2020

26/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0718839

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1098^a riunione del 4 febbraio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 30 maggio 2016 (prot. Autorità 16326 del 7 giugno 2016), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità T0718839;
2. in data 16 giugno 2016 (prot. 17273), l’Autorità ha richiesto al reclamante di integrare il reclamo;
3. in data 20 giugno 2016 (prot. Autorità 17642 del 21 giugno 2016), il reclamante ha fornito la documentazione mancante;
4. in data 22 giugno 2016 (prot.17792), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 8 luglio 2016 (prot. Autorità 19777 del 12 luglio 2016), il gestore ha trasmesso la propria memoria;
6. in data 16 marzo 2017 (prot.10168), l’Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni;
7. in data 28 marzo 2017 (prot. Autorità 12498 del 29 marzo 2017), il gestore ha informato l’Autorità che *“Con riferimento alle Vostre richieste di informazioni in oggetto, relative alla saturazione virtuale che ha interessato le pratiche di connessione T0717186, T0718839, T0715911 e 74200115, stante la concomitanza delle stesse nonché la complessità nel reperire le informazioni richieste su un’area così ampia che talvolta interessa anche più regioni...”* avrebbe evaso la richiesta di informazioni *“al più tardi entro il 20 aprile p.v.”*;
8. in data 8 maggio 2017 (prot. 16543), l’Autorità ha sollecitato il gestore a rispondere alla sopracitata richiesta di informazioni;
9. in data 24 maggio 2017, il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni con due distinte comunicazioni: la prima, indirizzata sia all’Autorità che al reclamante (prot. Autorità 18481 del 24 maggio 2017), priva di alcuni dati personali appartenenti a soggetti terzi, la seconda, trasmessa solo all’Autorità (prot. Autorità 18482 del 24 maggio 2017), con i dati omessi nella prima comunicazione;
10. in data 24 maggio 2017 (prot. Autorità 18621 del 25 maggio 2017), il reclamante ha replicato alla risposta del gestore;
11. in data 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha sollecitato la definizione del reclamo;
12. in data 11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha riscontrato il suddetto sollecito;
13. in data 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha inviato al gestore una ulteriore richiesta di informazioni;
14. in data 5 luglio 2019, il gestore ha inviato le informazioni richieste mediante due distinte comunicazioni: una, indirizzata sia all’Autorità che al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), priva degli allegati, l’altra, trasmessa solo all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019), comprensiva degli allegati;

15. in data 21 ottobre 2019 (prot. 27163), l’Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni inerenti alla saturazione virtuale della rete elettrica di distribuzione;
16. in data 4 novembre 2019, il gestore ha risposto alla suddetta richiesta mediante due distinte comunicazioni: una, indirizzata sia all’Autorità che al reclamante (prot. Autorità 29336 dell’8 novembre 2019), priva dell’allegato, in quanto contenente dati personali di terzi e informazioni aziendali riservate, l’altra, trasmessa solo all’Autorità (prot. Autorità 29338 dell’8 novembre 2019), comprensiva dell’allegato;
17. in data 18 dicembre 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

18. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “*soluzione tecnica minima per la connessione*” come “*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce*”;
 - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima per la connessione*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dagli articoli 3, comma 2, lettera f) e 8 del medesimo TICA.

QUADRO FATTUALE:

19. In data 14 giugno 2014, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località “Masseria Montanaro”, nel Comune di Acerenza (PZ);
20. in data 24 luglio 2014, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo di connessione, identificato con il codice di rintracciabilità T0718839, la cui soluzione tecnica, “*considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20kV che verrà collegata a 150 kV con una nuova stazione RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN «Avigliano - Atella», previa: - realizzazione di una nuova stazione RTN 380/150 kV da*

- inserire in entra-esce sulla linea RTN «Matera – S. Sofia»;- realizzazione di un nuovo collegamento RTN a 150 kV fra le suddette due nuove stazioni RTN”;*
21. il reclamante non ha provveduto ad accettare il preventivo di connessione nei termini previsti dal TICA e, pertanto, il gestore, in data 26 maggio 2015, comunicava al reclamante l’annullamento della pratica di connessione;
 22. in data 11 aprile 2016, il reclamante presentava reclamo al gestore *ex art. 3 della Disciplina*;
 23. in data 1° giugno 2016, il gestore confermava la legittimità dell’annullamento della pratica in parola, respingendo le contestazioni del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Il reclamante ritiene che la soluzione di connessione, fornita dal gestore, non rappresenti la soluzione tecnica minima, prevista dal TICA, essendo eccessivamente complessa, se rapportata alla richiesta di *“immettere in rete una potenza ‘irrisoria’ di appena 60 kW. Infatti, la realizzazione di una nuova Cabina Primaria si pone come extrema ratio in quanto tale soluzione - oltre all’indispensabile acquisizione di autorizzazioni e nullaosta, oltre al necessario superamento dei limiti di natura ambientale-paesaggistica-territoriale, oltre all’imprescindibile ottenimento di diritti reali (servitù, superficie, ecc.), oltre ad abbisognare di studi (geologici, geomorfologici, ecc.) - può, al più, essere condivisibile soltanto in seguito a valutazioni dettagliate (e non alle ‘mere valutazioni’ cui il gestore fa riferimento in diverse sue comunicazioni) da cui risulti l’impossibilità di allacciare l’impianto alle reti MT e BT già esistenti ovvero, in alternativa, l’impossibilità di potenziare o sostituire le infrastrutture già esistenti”;*
25. a riprova del fatto che fosse possibile una soluzione tecnica di connessione più semplice di quella fornita dal gestore nel preventivo del 24 luglio 2014, il reclamante sottolinea che, nello stesso giorno di presentazione della citata domanda di connessione, aveva presentato al gestore anche un’altra domanda di connessione, relativa alla pratica T0718840 - per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località “Masseria Orlando”, sempre nel Comune di Acerenza (PZ) - per la quale il gestore aveva emesso *“una soluzione tecnica di connessione su una linea BT”*, quindi una soluzione molto più semplice rispetto a quella elaborata per la pratica *de qua*, nonostante le due pratiche si potessero considerare del tutto simili (riguardando impianti di produzione della medesima potenza, con una distanza fra loro di soli due chilometri circa);
26. il reclamante afferma, inoltre, che il preventivo di connessione rilasciato dal gestore sarebbe carente rispetto ad alcuni elementi che ne dovrebbero definire il contenuto. In particolare:
 - la tempistica per la connessione dell’impianto di rete non risulta definita, apparendo *“a dir poco ‘biblica’ ed abominevole, quantificabile in molti anni, sicuramente superiore a 10”;*

- la planimetria contenuta nel preventivo è priva di *“una scala metrica di riferimento”*.
27. Il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
- *“di provvedere ad annullare la decadenza del preventivo del 24/07/2014, rimettendo in validità la pratica ed altresì, contestualmente, di provvedere ad emettere un preventivo chiaro”* con una soluzione di connessione che *“preveda la connessione su di una rete BT o MT esistente con l’inserimento su un punto di rete che sia quanto più prossimo al sito dell’impianto”*;
 - di consentire *“considerando quanto illustrato a riguardo della pratica n. T0718840 - ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990 e successive modifiche e della l. 15/2005 - l’accesso formale ai documenti”*, al fine di verificare l’effettivo stato di saturazione della rete elettrica, alla data di elaborazione del preventivo di connessione in parola.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

28. Il gestore, in primo luogo, ribadisce la legittimità dell’annullamento della pratica di connessione in parola, affermando che la soluzione tecnica per la connessione, fornita al reclamante con il preventivo del 24 luglio 2014, costituiva la soluzione tecnica minima prevista dal TICA, considerato lo stato di saturazione della rete in quel momento; infatti, *“la soluzione tecnica ipotizzata prevedeva la connessione sulla futura CP stante l’impossibilità, da parte delle linee MT presenti nelle vicinanze dell’area su cui si sarebbe dovuto realizzare l’impianto, di ricevere la potenza in immissione richiesta”*;
29. il gestore asserisce, inoltre, che *“le contestazioni rivolte in ordine alla regolarità del preventivo trasmesso sono del tutto pretestuose ed infondate”*. In particolare, sottolinea *“l’assoluta erroneità delle Vostre affermazioni relativamente alla tempistica di realizzazione dell’impianto, con le quali ipotizzate una tempistica «quantificabile in molti anni, sicuramente superiore a dieci»”*, affermando che, *“in caso di coordinamento fra Gestori, per le nuove CP, come nella fattispecie in esame, la tempistica per la realizzazione della connessione, è la seguente:*
- *Tempistica di ED per lavori complessi, calcolata ai sensi dell’art. 10.1.b, così come riportato nel par. 3, corrispondente al tempo massimo complessivo pari a 150 gg;*
 - *Tempistica di Terna comunicata con la STMG e, come indicato nel par. 3, pari complessivamente ad un tempo massimo di 60 mesi per l’espletamento delle singole quantità riportate nel par. 4 (nello specifico si tratta di 20 mesi per la s.e. 380/150 kV + 16 mesi per la stazione a 150 kV + 16 mesi per la CP 150/20 kV + (8 mesi + 1 mese/km) raccordi)”*;
30. parimenti, il gestore contesta la pretesa del reclamante di ricevere una planimetria provvista di scala metrica, in quanto *“l’articolo 7.3r è stato introdotto con la Delibera 558/2015 che, non ha alcuna efficacia retroattiva, pertanto non è applicabile al preventivo in discussione emesso nel luglio 2014. Ad ogni buon*

conto, sebbene superfluo, si fa presente che neanche nella nuova Delibera è prevista l'indicazione della scala metrica";

31. quanto al riferimento del reclamante al preventivo relativo alla pratica T0718840, il gestore afferma che *“il Trasformatore di cabina secondaria MT/BT «RAPOLLINA», al momento delle analisi tecniche sopraddette, contrariamente alla pratica oggetto del presente reclamo, risultava disponibile alla connessione ed alla ricezione della potenza in immissione richiesta”;*
32. infine, con riferimento alla richiesta di accesso agli atti, il gestore ritiene che sia infondata, in quanto comportante una ulteriore attività istruttoria o di elaborazione di documenti di natura tecnica - da parte del medesimo gestore - non esistenti alla data della suddetta richiesta. Inoltre, *“evidenzia come la stessa sia del tutto irricevibile, atteso che la regolarità dello stato delle pratiche afferenti le linee BT ed MT è un dato che esula dall'interesse concreto dell'istante, prefigurandosi evidentemente quale mero controllo e sindacato delle attività poste in essere dal Gestore di Rete”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:


33. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, principalmente, sulla soluzione tecnica minima, fornita dal gestore al reclamante nel preventivo del 24 luglio 2014, che - a dire di quest'ultimo - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica. Pertanto, nel corso dell'articolata istruttoria tecnica, in primo luogo, è stato richiesto al gestore, in data 16 marzo 2017, di fornire la documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione, alla data di elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità T0718839, delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nel raggio di 5.400 metri dal sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione;
34. in risposta alla suddetta richiesta il gestore ha fornito, in data 24 maggio 2017, la documentazione contenente i dati della capacità disponibile e della capacità prenotata sulle Cabine Primarie (CP) esistenti più vicine al sito di realizzazione dell'impianto di produzione, in località “Masseria Montanaro” nel Comune di Acerenza (PZ), producendo l'elenco puntuale delle pratiche per la connessione alla rete MT, nonché i dati aggregati delle pratiche per la connessione alla rete BT, relative ad altri impianti di produzione che contribuivano a saturare detti elementi di rete;
35. dall'analisi della suddetta documentazione resa disponibile dal gestore, è emerso che, alla data di emissione del preventivo oggetto della presente controversia, le Cabine Primarie esistenti, più vicine al sito di realizzazione dell'impianto di produzione, erano la CP Genzano di Lucania e la CP Venosa; mentre, le linee MT esistenti nel raggio di 5.400 metri dal suddetto sito di ubicazione dell'impianto,

- erano complessivamente 14, delle quali 13 attestate alla CP Genzano di Lucania e 1 attestata alla CP Venosa;
36. nel dettaglio, risultava una potenza complessiva impegnata sulla CP Genzano di Lucania di 24.813,75 kW (18.566,39 kW riferita a connessione MT e 6.247,36 kW riferita a connessioni BT), maggiore della potenza nominale complessiva del trasformatore “Verde” e del trasformatore “Rosso” - inerente tale CP - pari a 20.000 kW e, quindi, rappresentativa della saturazione virtuale del suddetto elemento di rete. Mentre sulla CP Venosa risultava una potenza complessiva impegnata di 28.102,82 kW (18.627,79 kW riferita a connessioni MT e 9.475,03 kW riferita a connessione BT), maggiore della potenza nominale del trasformatore “Verde” - inerente tale CP - pari a 15.000 kW e, quindi, anche in questo caso, rappresentativa della saturazione virtuale del suddetto elemento di rete;
 37. nel corso dell’istruttoria si è, inoltre, successivamente proceduto ad analizzare l’ulteriore documentazione, trasmessa dal gestore in data 4 novembre 2019, in seguito alla ulteriore richiesta di informazioni dell’Autorità del 21 ottobre 2019; tale richiesta era finalizzata a verificare lo stato di saturazione della CP Genzano di Lucania e della CP Venosa, a seguito delle azioni poste in essere dal gestore al fine di annullare le pratiche di connessione non più valide, liberando quote di capacità di rete che risultava soltanto prenotata e non sfruttata dai produttori;
 38. in particolare, si chiedeva al gestore di fornire una rappresentazione grafica dell’andamento nel tempo (a partire dal mese di giugno 2014) della potenza complessivamente impegnata dalle pratiche di connessione effettivamente attive (impianti connessi e in sviluppo), sui seguenti elementi di rete critici: a) trasformatore “Rosso” della CP Genzano di Lucania; b) trasformatore “Verde” della CP Genzano di Lucania; c) trasformatore “Verde” della CP Venosa;
 39. ebbene, i dati contenuti nei grafici forniti dal gestore in data 4 novembre 2019, e di seguito riportati, mostrano che nei mesi di giugno e luglio 2014 - ossia nel periodo interessato dalla domanda di connessione alla rete effettuata dal reclamante in data 14 giugno 2014 - la potenza in immissione, associata alle pratiche di connessione attive impegnata su ciascuno dei tre citati trasformatori, eccedeva la citata potenza nominale dei trasformatori medesimi, provocando così una condizione di saturazione virtuale della rete.

CP VENOSA



CP GENZANO DI LUCANIA



40. Ciò conferma quanto dichiarato dal gestore in merito allo stato di saturazione virtuale della rete elettrica, al momento dell'emissione del preventivo del 24 luglio 2014 e, pertanto, risulta accertato che il gestore, con il suddetto preventivo, ha fornito al reclamante la soluzione tecnica minima, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del TICA;
41. tale considerazione non appare inficiata dal rilievo del reclamante, per cui un'analogha domanda di connessione, relativa alla pratica T0718840, presentata dal reclamante lo stesso giorno della domanda di connessione in parola, aveva ottenuto una soluzione tecnica di connessione più semplice, su una linea BT. Ciò in quanto, come dichiarato dal gestore e non contestato da reclamante nel corso dell'istruttoria, il trasformatore di cabina secondaria MT/BT "RAPOLLINA", indicato nella soluzione tecnica relativa alla pratica T0718840, risultava - al momento delle analisi tecniche effettuate dal gestore per predisporre il preventivo relativo alla pratica T0718840 - disponibile alla connessione e alla ricezione della potenza in immissione richiesta.
42. Con riferimento, poi, alla presunta mancanza, nel preventivo oggetto della presente decisione, di alcuni elementi che ne inficerebbero la validità, quali la definizione di una chiara tempistica per la realizzazione della connessione e l'assenza di una scala metrica di riferimento all'interno della planimetria, si osserva che:
 - a) i tempi necessari alla realizzazione delle opere di rete sono indicati ai paragrafi 3 e 4 del preventivo del 24 luglio 2014. Tali termini, come previsto dall'art. 10, comma 4, del TICA, non comprendono i tempi necessari per l'ottenimento, da parte del gestore di rete, di autorizzazioni, concessioni e servitù, in quanto la durata di tali adempimenti, dipendendo dall'attività di soggetti terzi, non può essere determinata *ex ante* dal gestore di rete all'atto dell'emissione del preventivo;
 - b) la planimetria che riporta il tracciato della nuova linea elettrica da realizzare, quantunque risulti notevolmente semplificata e priva di scala metrica, contiene comunque un'indicazione di massima sufficiente a consentire al produttore di sviluppare il progetto delle opere di rete in conformità ai vincoli autorizzativi e quindi di effettuare una corretta valutazione della proposta di soluzione tecnica di connessione ivi contenuta;
 - c) peraltro, come evidenziato dal gestore nella memoria dell'8 luglio 2016, l'obbligo di inserire nel preventivo di connessione "*la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione*" (art. 7, comma 3, lettera r), è stato introdotto nel TICA dalla deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 558/2015/R/eel. Tale deliberazione è successiva alla data di emissione del preventivo in parola e non ha efficacia retroattiva, né infine prevede che la planimetria debba contenere la scala metrica;
43. pertanto, le contestazioni mosse dal reclamante circa il contenuto del preventivo di connessione, emesso dal gestore in relazione alla pratica di connessione T0718839, non risultano fondate.

44. Infine, in relazione alla richiesta del reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva saturazione della rete al momento della redazione del preventivo *de quo*, si osserva quanto segue. Tale istanza, qualora non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere, dal reclamante, nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità.
45. In conclusione, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non merita accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Lucon S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0718839;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini